

2. Secondo motivo: la decisione violerebbe l'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296, paragrafo 2, TFUE e all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e il diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, della Carta, poiché conterrebbe vizi di motivazione, in particolare anche per quanto riguarda l'uso da parte del convenuto di numerosi poteri discrezionali conferiti dalla legge e non rivelerebbe i dati delle altre istituzioni e poiché un controllo giurisdizionale della decisione sarebbe praticamente impossibile.
3. Terzo motivo: la decisione violerebbe gli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 nonché gli articoli 16, 17, 41 e 53 della Carta, in quanto il convenuto avrebbe determinato erroneamente il livello-obiettivo annuale; in subordine, gli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 violerebbero il diritto di rango superiore.
4. Quarto motivo: gli articoli 6, 7 e 9 nonché l'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63 violerebbero il diritto di rango superiore, in particolare perché violerebbero il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio, il principio di proporzionalità e l'obbligo di tener conto di tutte le circostanze di fatto.
5. Quinto motivo: la decisione violerebbe la libertà d'impresa della ricorrente ai sensi dell'articolo 16 della Carta e il principio di proporzionalità, poiché i moltiplicatori di adeguamento del rischio sottostanti non sarebbero conformi al profilo di rischio superiore alla media della ricorrente.
6. Sesto motivo: la decisione violerebbe gli articoli 16 e 20 della Carta nonché il principio di proporzionalità e il diritto ad una buona amministrazione, a causa di errori manifesti nell'esercizio di numerosi poteri discrezionali da parte del convenuto.
7. Settimo motivo: l'articolo 20, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento delegato violerebbe l'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE ⁽¹⁾ nonché il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385).

⁽³⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).

Ricorso proposto il 12 luglio 2022 — PU / Procura europea

(Causa T-442/22)

(2022/C 380/19)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: PU (rappresentante: Yatagantzidis, avvocato)

Resistente: Procura europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni impugnate, vale a dire: a) la decisione del collegio della resistente del 23 marzo 2022, n. 015/2022, di rigetto del reclamo proposto il 3 dicembre 2021 avverso la decisione del collegio della resistente dell'8 settembre 2021, n. 090/2021, (b) la decisione del collegio della resistente dell'8 settembre 2021, n. 090/2021 (c) la decisione del collegio della resistente del 30 maggio 2022, n. 021/2022 nonché (d) qualsiasi altro atto connesso o omissione degli organi della resistente;

- condannare la resistente alla somma complessiva di EUR 100 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito, e
- condannare la resistente alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Primo motivo, vertente su vizi di procedura:

- violazione del principio di imparzialità, del principio di parità per quanto riguarda la procedura da seguire nella valutazione dei candidati proposti dal Consiglio superiore giudiziario, delle forme sostanziali previste agli articoli da 1 a 3 della decisione n. 031/2020 del collegio concernente la procedura di selezione dei procuratori europei delegati, dell'obbligo di redigere un verbale del colloquio e del diritto ad essere ascoltati.

2. Secondo motivo, vertente sul difetto di motivazione delle decisioni impugnate.

3. Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e sul superamento dei limiti del potere discrezionale.

4. Quarto motivo vertente su un abuso di potere.

Ricorso proposto il 12 luglio 2022 — PV / Procura europea

(Causa T-443/22)

(2022/C 380/20)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: PV (rappresentante: Yatagantzidis, avvocato)

Resistente: Procura europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni impugnate, vale a dire: a) la decisione del collegio della resistente del 23 marzo 2022, n. 015/2022, di rigetto del reclamo proposto il 3 dicembre 2021 avverso la decisione del collegio della resistente dell'8 settembre 2021, n. 090/2021, (b) la decisione del collegio della resistente dell'8 settembre 2021, n. 090/2021 (c) la decisione del collegio della resistente del 30 maggio 2022, n. 021/2022 nonché (d) qualsiasi altro atto connesso o omissione degli organi della resistente;
- condannare la resistente alla somma complessiva di EUR 100 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito, e
- condannare la resistente alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i medesimi motivi dedotti nella causa T-442/22, PU/Procura europea.
